



NOTA INFORMATIVA 5/2026

IN SCADENZA AL 30 APRILE LE ISTANZE PER LA ROTTAMAZIONE- QUINQUIES

La Legge n. 199/2025 ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni;
- contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada dalle competenti amministrazioni dello stato.

I contribuenti devono manifestare la volontà di procedere alla Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) presentando la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 utilizzando il servizio messo a disposizione al link

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/domanda-di-adesione/>

È possibile scegliere se pagare in un'**unica soluzione**, entro il **31 luglio 2026** oppure, in un numero massimo di **54 rate** bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano gli interessi pari al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. La norma specifica che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Una volta presentata l'istanza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata

del piano. In caso di inefficacia della Rottamazione-*quinquies*, i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute e i carichi non saranno più rateizzabili ai sensi dell'art.19, D.P.R. n.602/1973.

COLLEGAMENTO POS ENTRO IL 20 APRILE

Si ricorda che, con comunicato stampa del 5 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'operatività del portale telematico per effettuare il collegamento tra registratore telematico e il POS di pagamento: per i POS già in funzione alla data del 1° gennaio 2026, la scadenza per soddisfare tale adempimento è fissata al prossimo **20 aprile 2026**.

Peraltro, l'Agenzia ha arricchito i chiarimenti forniti tramite le risposte FAQ pubblicate sul suo sito istituzionale.

Regola a regime

Con riferimento ai POS per i quali il contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, l'abbinamento è possibile:

- a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento;
- ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Quindi, se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

I medesimi termini valgono per la comunicazione delle eventuali variazioni dei collegamenti già registrati.

I POS già in funzione

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026, così come per quelli utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026, è prevista una scadenza transitoria: è infatti possibile effettuare il collegamento entro il prossimo 20 aprile.

Per abbinare registratori telematici e Pos, l'esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale "Fatture e corrispettivi" e associare, tramite il servizio "Gestione collegamenti", la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.

Per rendere più semplice l'operazione, all'esercente viene mostrato l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all'Agenzia dagli operatori finanziari.

Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'Agenzia ("Documento Commerciale on line"), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

Il collegamento

La Guida pubblicata dall'Agenzia chiarisce quali sono i passi per completare ciascun collegamento:

- selezionare l'RT che si intende collegare, dall'elenco delle matricole degli RT che risultano attivi nel mese di riferimento;
- successivamente selezionare, tra quelli che vengono proposti, il POS che si intende collegare al RT appena scelto (nel caso in cui la procedura web non riporti i dati di un POS di cui l'esercente è titolare, è necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi e registrare il collegamento con il RT in associazione del quale è utilizzato);
- infine, indicare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale il RT e il POS selezionati vengono utilizzati.

Nel caso di selezione di POS fisici oggetto di precedenti collegamenti, l'indirizzo verrà acquisito automaticamente dai dati di collegamento già forniti.

Nella fase di avvio, la comunicazione deve quindi fare riferimento alla situazione dei POS e degli RT utilizzati nel mese di gennaio 2026.

Chi ha installato registratori telematici ed utilizza POS per l'incasso dei pagamenti è invitato a comunicare allo studio le matricole degli strumenti di pagamento collegati a ciascun registratore telematico, indicando l'indirizzo del punto vendita dove tali sistemi sono ubicati.

Alternativamente, ciascuno può procedere in autonomia accedendo al portale fatture e corrispettivi con le proprie credenziali.

Esclusioni

Nella citata guida l'Agenzia puntualizza anche come comportarsi per le esclusioni.

Nel caso di distributori automatici (cosiddette "vending machine"), cessione di carburante, ricarica dei veicoli elettrici, ovvero esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (es: tabacchi), anche se incassati con pagamento elettronico, sono previsti specifici esoneri. Per l'approfondimento di tale aspetto si rinvia a precedente informativa.

I recenti chiarimenti

Nel corso del mese di marzo sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti nelle FAQ disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. Queste le indicazioni più recenti:

- nel caso sia stata comunicata erroneamente la restituzione del POS occorre caricare manualmente i relativi riferimenti per procedere all'abbinamento;
- nel caso di punto vendita in franchising, occorre comunicare l'abbinamento anche dei POS che siano intestati al franchisor;

- nel caso di incasso con assegno bancario, nel registratore telematico occorrerà indicare che l'incasso è avvenuto in contanti;

per poter accedere nel portale alla funzionalità "collegamento dispositivi POS" è necessario che il contribuente sia accreditato come esercente nel portale "fatture e corrispettivi". Il collegamento può essere effettuato anche dall'intermediario tramite la funzionalità "accreditamento e censimento dispositivi".

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL I TRIMESTRE 2026

Il credito IVA che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine per la presentazione telematica del modello Iva TR relativo al I trimestre 2026 è fissato al 30 aprile 2026. Al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/ivacredititrimestrali+ivatr/modello+crediti+iva+tr> sono disponibili le versioni aggiornate del modello e delle istruzioni.

Va poi ricordato che dallo scorso 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituisce la precedente. Già dallo scorso anno, pertanto, le istruzioni alla compilazione del modello precisano che nel campo denominato "*Codice attività*" va indicato il codice attività desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR

L'utilizzo in compensazione "*orizzontale*" del credito Iva trimestrale è, infatti, possibile:

solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro;
e

solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di spedizione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le c.d. *start up* innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione (cioè la attestazione) da parte dell'organo di controllo. In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;

è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle c.d. *start up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;

b) da soggetti ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;

c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, 3 ulteriori esimenti dall'obbligo di prestazione della garanzia:

se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dall'articolo 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;

se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 70.000 euro annui, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017;

se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta 2026, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello

superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) – dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull'istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al IV trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire ordinariamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e in particolare: I trimestre ➡ entro il 30 aprile 2026 II trimestre ➡ entro il 31 luglio 2026 III trimestre ➡ entro il 02 novembre 2026 (in quanto il 31 ottobre cade di sabato)
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24: per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello TR;

	per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione telematica del modello TR. La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline
Visto di conformità	Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre, con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative

	prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.
--	--

LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Il prossimo 30 aprile scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla *“riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private”*.

L'adempimento prevede la comunicazione delle prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp).

I passaggi sono i seguenti:

fatturazione a opera del professionista;

riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;

registrazione dei compensi riscossi a opera della Ssp;

versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;

comunicazione all'Agenzia delle entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti e odontoiatri che svolgono tali attività all'interno di una struttura sanitaria privata (Ssp).

Per struttura sanitaria privata si intende:

l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio dell'attività medica o paramedica; ovvero

le strutture che ospitano mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo medica.

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata *“in proprio”*. Non rientrano,

difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione sia di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma “*prestate*” dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra Ssp e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla Ssp, esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Le strutture sanitarie private sono quindi tenute a:

riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura;

registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento;

riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito). Visto che le spese sanitarie sono detraibili dal paziente se pagate con strumenti tracciati, sarà poco frequente il caso di pagamento in contanti;

comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche, esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l'imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l'incasso a favore del professionista dall'incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la Ssp registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l'obbligo di registrazione dei

compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall'obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Obblighi di comunicazione telematica

Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista.

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo, con riferimento alle operazioni rimosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente.

Nella comunicazione vanno indicati:

- i dati del professionista;
- i compensi percepiti tramite la Ssp;
- i dati anagrafici della Ssp.

Sanzioni

L'omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all'Agenzia delle Entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 a 2.000 euro.

SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2026 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE RICEVUTE NEL 2025 E PER L'EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2026 relativa all'anno 2025 scadrà il prossimo 30 aprile 2026. Di seguito le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2025 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell'attuale termine previsto dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l'esercizio del richiamato diritto.

Le regole per la detrazione

Il diritto alla detrazione dell'imposta sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, al momento di effettuazione dell'operazione, ovvero al momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. La fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha precisato che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i seguenti presupposti.

I due presupposti per la detrazione	
effettuazione dell'operazione	c.d. presupposto sostanziale
possesso (momento di ricezione) della fattura	c.d. presupposto formale

Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a “cavallo d'anno”

Per le liquidazioni, sia mensili sia trimestrali, avvenute nel corso dell'anno, l'effettuazione dell'operazione e la ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione. Vale la pena osservare che, a seguito dell'avvento dell'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio.

Al contrario, invece, un soggetto passivo Iva che è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2025 solo nel corso del 2026, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2026 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno, che scade ordinariamente al 30 aprile 2027. Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di “competenza”, ma in quello di ricezione.

Ricorso all'Integrativa per le fatture ricevute nel 2025 ma registrate dopo il 30 aprile 2026

Sempre con la circolare n. 1/E/2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso, quindi, della fattura datata 2025 e ricevuta con data “certa” nel 2025, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2026 entro il prossimo 30 aprile, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia delle Entrate l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

In tema di note di variazione si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E/2021, affermando che il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione.

La nota di variazione può, quindi, considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato nel periodo d'imposta 2025 (ad esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti del quale, precedentemente, era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2025, vale a dire entro il 30 aprile 2026.

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2026 (da presentare entro il 30 aprile 2027).

Da notare che, secondo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.

Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 30 aprile 2026, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2025.

IN SCADENZA LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTE LEGATE AL TURISMO

Dal 2012 è prevista una deroga alla limitazione dell'utilizzo dei contanti per gli acquisti, da parte di turisti con cittadinanza *extra* UE/UE/SEE non residenti in Italia, effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati e agenzie di viaggio e turismo. Per tali operazioni, nello specifico, l'articolo 3, D.L. 16/2012 fissa la soglia "*straordinaria*" entro la quale è ammesso l'uso del contante a 15.000 euro. È altresì presente una soglia minima, al di sotto della quale gli incassi in contanti non devono essere monitorati; tale soglia, precedentemente pari a 1.000 euro, dal 2026 è stata innalzata dalla legge di bilancio 2026 a 5.000 euro.

In definitiva, la disciplina attualmente vigente, per gli incassi da turisti stranieri, prevede che:

- per incassi fino a 5.000 euro non è previsto alcun adempimento;
- per incassi da 5.000 euro fino a 15.000 euro occorre inviare la specifica comunicazione;
- per incassi oltre 15.000 euro occorre incassare con strumenti tracciati.

Per beneficiare della facoltà di applicare la soglia straordinaria di € 15.000 nei casi consentiti, i commercianti al minuto e soggetti equiparati (articolo 22, D.P.R. 633/1972) e le agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-*ter*, D.P.R. 633/1972) devono:

inviare preventivamente una comunicazione all'Agenzia delle entrate, in cui comunicare l'adesione alla deroga;

acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e una autocertificazione attestante la cittadinanza del cliente e la residenza;

versare il denaro incassato il primo giorno feriale successivo all'operazione;

inviare una comunicazione annuale all'Agenzia delle entrate per le operazioni di importo sino a 15.000 euro.

La comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate relativamente agli incassi effettuati nel 2025 deve essere inviata:

entro il 10 aprile 2025 per gli operatori che effettuano le liquidazioni Iva mensili;

entro il 22 aprile 2025 per gli operatori che non effettuano le liquidazioni Iva mensili.

La sezione dell'Agenzia delle Entrate dove trovare le indicazioni specifiche e il *software* per la compilazione della comunicazione è disponibile al *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/deroga-limitazione-uso-contante/scheda-informativa-limitazione-uso-contante>

I NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA (ISAC)

Con la recente Circolare n. 26 del 6 marzo 2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per una novità molto importante: il debutto degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC).

Nati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per combattere il lavoro sommerso, gli ISAC rappresentano un nuovo approccio dell'Istituto. Non si tratta di uno strumento punitivo, ma di un sistema di "compliance", ovvero di dialogo preventivo. L'obiettivo è incrociare i dati fiscali e quelli contributivi per verificare se la forza lavoro dichiarata da un'azienda è coerente con il suo volume di affari e la sua struttura organizzativa.

Soggetti interessati

A partire dal 1° gennaio 2026, gli ISAC sono introdotti in via sperimentale per due specifici settori economici, che coincidono con le classificazioni già utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per gli ISA fiscali: Commercio all'ingrosso alimentare (Codice ISA M21U) e Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (Codice ISA G44U). L'INPS ha analizzato le posizioni di 33.732 datori di lavoro operanti in questi due ambiti (con riferimento all'anno 2023).

Meccanismo di funzionamento

Per calcolare l'affidabilità di un'azienda, l'INPS non guarda più solo ai propri archivi, ma fa dialogare diverse banche dati. Nello specifico, i flussi mensili UniEmens (e i dati UNISOMM per i lavoratori in somministrazione) vengono messi a confronto con le dichiarazioni fiscali ISA presentate all'Agenzia delle Entrate. Da questo incrocio nascono vari indicatori. Alcuni sono comuni a entrambi i settori, come ad esempio:

- la presenza di dipendenti dichiarati al fisco ma non all'INPS (o viceversa);
- la quota di utilizzo di contratti a termine, part-time, stagionali o di collaborazione;
- il valore dei beni strumentali rapportato al numero di addetti;
- un "indicatore complesso", ovvero un algoritmo predittivo che stima quale dovrebbe essere la forza lavoro teorica dell'azienda in base al suo modello di business.

Altri indicatori sono invece specifici per settore:

- per i grossisti alimentari, si valuta il numero di veicoli per addetto;
- per alberghi e B&B, si guarda al numero di posti letto fissi o alle presenze per addetto, oltre al tasso medio di occupazione.

Le giornate lavorative prese in considerazione escludono le assenze a qualsiasi titolo (anche se coperte da contribuzione figurativa), per misurare l'effettivo fattore lavoro impiegato. Inoltre, il modello tiene conto anche di eventuali esternalizzazioni (appalti/subappalti) desumendole dai costi per acquisti dichiarati nel modello ISA.

La Lettera di compliance

Entro il 31 marzo 2026, l'INPS invierà tramite la piattaforma digitale SEND una comunicazione ufficiale (lettera di compliance) a tutti i datori di lavoro dei due settori coinvolti. Si stima che circa 12.000 aziende riceveranno una lettera in cui viene segnalato uno scostamento. È bene evidenziare che questa lettera non è un accertamento e non comporta una sanzione automatica. La comunicazione serve semplicemente a informare il datore di lavoro che i suoi dati si discostano dai valori considerati "normali". La lettera indicherà se lo scostamento è "lieve" o "significativo", e fornirà una stima del numero di giornate lavorative che mancano all'appello per rientrare nella fascia di normalità. L'obiettivo di questa comunicazione è permettere all'azienda di fare una valutazione interna e, se necessario, adeguare spontaneamente la propria condotta, sapendo che l'adeguamento - come sottolineato anche dalla stampa specializzata - è una scelta che si rifletterà su tutte le prassi aziendali future ("adeguarsi è per sempre").

Il datore di lavoro che riceve la lettera non ha alcun obbligo o scadenza perentoria per rispondere, ma ha a disposizione diverse opzioni su base puramente volontaria:

1. giustificare lo scostamento: utilizzando un apposito modulo nel "Cassetto previdenziale" (funzione Comunicazione Bidirezionale, oggetto "ISAC"), l'azienda può spiegare le ragioni dell'anomalia. Ad esempio, può documentare una particolare organizzazione del lavoro che il software non ha colto;

2. chiedere chiarimenti: sempre tramite il Cassetto previdenziale, è possibile chiedere all'INPS delucidazioni sui dati contributivi utilizzati per il calcolo;

3. regolarizzarsi spontaneamente: se l'azienda si rende conto di aver commesso errori o omissioni, può trasmettere flussi UniEmens correttivi o integrativi. Per farlo, utilizzerà una causale specifica ("RE" - Regolarizzazione da compliance) inserendo gli estremi della lettera ricevuta. In questo caso, i contributi dovuti andranno versati con modello F24 (causale "RC01") e si potrà beneficiare di un regime sanzionatorio agevolato per la regolarizzazione spontanea.

La "Premialità" per le aziende virtuose

Il sistema ISAC non serve solo a scovare le irregolarità, ma anche a premiare chi lavora in regola. Le aziende che, dal calcolo degli indici, risultano prive di scostamenti anomali, verranno inserite in una "fascia di normalità". Qual è il vantaggio? L'INPS trasmetterà la lista di questi datori di lavoro virtuosi al Ministero del Lavoro e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Queste informazioni verranno utilizzate per programmare le future ispezioni, orientando in sostanza i controlli ispettivi verso le aziende che presentano un rischio maggiore e "premiando" con una minore pressione ispettiva le aziende in regola.

L'AGENZIA CHIARISCE IL TRATTAMENTO IVA DI CHIROPRATICI, CHINESIOLOGI, OSTEOPATI E MASSAGGIATORI CAPO BAGNINI (MCB)

Con la **risoluzione n. 9/E dello scorso 11 febbraio 2026**, l'Agenzia delle Entrate fornisce preziose indicazioni in relazione al trattamento ai fini Iva delle prestazioni poste in essere da taluni soggetti che potenzialmente operano o potrebbero operare in ambito "sanitario", inteso in senso ampio.

In particolare, il documento di prassi si esprime in merito all'applicabilità della previsione di esenzione contenuta nell'articolo 10 comma 1 punto 18) del Decreto Iva con riferimento alle seguenti attività:

- osteopata
- chiropratico
- chinesiologo
- massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista o MCB).

L'applicabilità o meno del regime di esenzione per dette prestazioni si pone poi in stretta correlazione con le conseguenti modalità di fatturazione, atteso che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI e quindi devono essere emesse in modalità analogica (cartacea) o anche elettronica ma al di fuori del Sistema di Interscambio (SdI).

E ciò a prescindere:

- sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga la prestazione e, in conseguenza, le fattura agli utenti;

- sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria.

Il dietrofront dell'Agenzia per gli MCB (FAQ dell'11 marzo 2026)

Con la recente risposta ad una FAQ l'Agenzia delle entrate, a parziale riforma di quanto precedentemente affermato nella citata Risoluzione n. 9/E dello scorso 11 febbraio 2026, afferma che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria in relazione alle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista o MCB), nonostante ad esse si applichi il regime di esenzione di cui al punto 18) dell'art.10 co.1 del Decreto Iva, non risulta ancora possibile in quanto manca ancora uno specifico Decreto Ministeriale che includa detti soggetti nell'obbligo.

Vediamo, quindi, in forma di rappresentazione schematica, le conclusioni a cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate in relazione alle sopra citate figure.

ATTIVITÀ	TRATTAMENTO IVA
OSTEOPATA	Stante l'attuale quadro normativo (ben delineato dalla R.M. 9/E/2026) e alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate è del parere che, allo stato, la professione dell'osteopata, istituita e individuata dalla Legge n.3/2018 e inserita tra le professioni tecniche della prevenzione dal D.M. 18/7/2024, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all'art.99 del T.U. leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un DM salute di concerto con il MEF, come previsto dalla disposizione contenuta nel citato art.10, punto 18) del Decreto Iva, non può beneficiare dell'esenzione ivi prevista.
CHIROPRACTICO	Tenuto conto che per la professione del chiropratico non è stata ancora avviata la procedura per la relativa istituzione, l'Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni rese nell'ambito di tale attività, non rientrando tra le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di cui all'art.99 del T.U. leggi sanitarie e non essendo stata individuata con un D.M. salute di concerto con il MEF, come previsto dalla disposizione contenuta nel citato art.10, punto 18) del Decreto Iva, non può beneficiare dell'esenzione ivi prevista.
CHINESIOLOGO	Tenuto conto che l'attività di chinesiologo non soddisfa alcuna delle condizioni richieste dall'art.10, punto 18) del Decreto Iva per la fruizione del regime di esenzione in argomento, alle prestazioni rese in qualità di chinesiologo si rende applicabile l'IVA nella misura ordinaria.

MASSAGGIATORE CAPO BAGNINO (MCB)	Per effetto del richiamo contenuto nell'art.10, punto 18) del Decreto Iva all'art.99 del T.U. leggi sanitarie, che ai commi 1 e 2 include espressamente i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici tra le arti sanitarie soggette a vigilanza sanitaria, l'Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) possano beneficiare dell'esenzione IVA, sempre che la qualifica di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici venga attestata da titolo idoneo all'esercizio della predetta attività.
--	--

APPLICABILITÀ DELLA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI PAGAMENTI TRACCIABILI

La recente risposta ad interpello n. 77 del 2026 affronta l'importante tematica dei presupposti necessari per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA. La normativa di riferimento è l'articolo 3, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, il quale stabilisce che i termini di decadenza per l'accertamento (sia in materia di IVA che di imposte dirette) sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. La fattispecie esaminata trae origine dal quesito di una società che intende effettuare pagamenti in denaro contante per l'acquisto di valori bollati per un importo superiore a 500 euro, i quali non sono accompagnati né da fattura elettronica né da corrispettivo telematico.

La società istante chiedeva se tale operazione rientrasse o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 e se, di conseguenza, tale esborso in contanti comportasse la perdita del beneficio della riduzione dei termini di accertamento. Nella propria soluzione interpretativa, il contribuente riteneva che l'acquisto in contanti di valori bollati non determinasse la decadenza dal beneficio, in quanto tale attività, essendo priva di rilevanza ai fini IVA, non si sarebbe potuta qualificare tecnicamente come "operazione" ai sensi della normativa in esame.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, nel respingere la tesi del contribuente, ha fornito una lettura rigorosa ed estensiva della norma, precisando il corretto perimetro applicativo dei requisiti agevolativi.

Il concetto di "operazione" e la soglia dei 500 euro

In primo luogo, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, ai fini della corretta individuazione delle "operazioni di ammontare superiore a 500 euro" da effettuare mediante pagamenti tracciabili, deve rientrare la totalità delle attività poste in essere dal soggetto passivo IVA nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, anche l'acquisto di valori bollati

rientra a pieno titolo tra le "operazioni" rilevanti. L'Agenzia precisa, inoltre, che l'importo di 500 euro deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte, oneri e altre voci, anche laddove questi non incidano sulla base imponibile dell'operazione stessa.

I tre requisiti cumulativi per mantenere l'agevolazione

Per poter usufruire della riduzione biennale dei termini di decadenza degli accertamenti, l'Agenzia ribadisce che i soggetti passivi IVA devono integrare contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

1. documentazione delle operazioni attive: tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) devono essere documentate tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. L'Agenzia sottolinea che la sola tracciabilità dei pagamenti, in assenza di tali modalità di documentazione, non è di per sé sufficiente per godere della riduzione dei termini. Anche i soggetti esonerati da tali obblighi di certificazione non possono avvalersi del beneficio, a meno che non vi ricorrano su base volontaria;
2. tracciabilità dei pagamenti: è obbligatorio garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti (per le operazioni attive) ed effettuati (per tutte le operazioni di acquisto), qualora questi ultimi siano di ammontare superiore a 500 euro;
3. comunicazione in dichiarazione: i contribuenti devono indicare obbligatoriamente nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione (rigo RS 136 nel modello Redditi 2026 PF e SP, e rigo RS 269 del modello Redditi 2026 SC). La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. Inoltre, la riduzione non si applica qualora, nel periodo d'imposta, sia stato effettuato o ricevuto anche un solo pagamento con strumenti non tracciabili, in violazione delle prescrizioni.

Applicando i suddetti principi al caso presentato, l'Agenzia delle Entrate conclude in modo netto: indipendentemente dalla sussistenza degli altri requisiti di legge, l'effettuare pagamenti per l'acquisto di valori bollati tramite denaro contante (e quindi con strumenti non tracciabili) per importi superiori a 500 euro "integra di per sé un comportamento non idoneo" a consentire l'accesso all'agevolazione. Pertanto, tale condotta comporta la decadenza dalla riduzione di due anni dei termini di accertamento.

LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE (O DI “COMODO”)

Con il lontano articolo 30, L. 724/1994 (abbiamo oltrepassato oramai i 30 anni di questa disciplina antielusiva) il Legislatore ha introdotto significative penalizzazioni per quelle società (sia di persone sia di capitali) che, sulla base di determinati parametri di bilancio, devono considerarsi “non operative” o “di comodo”.

Con successiva disciplina (D.L. 138/2011) il Legislatore aveva poi introdotto con decorrenza dal periodo d'imposta 2011 una ulteriore “*derivazione*” della disciplina delle “*comodo*”, denominata delle “*società in perdita sistematica*”, che scattava qualora per 5 periodi d'imposta consecutivi la società avesse dichiarato sempre perdite fiscali, oppure 4 perdite e un reddito imponibile inferiore a quello “*minimo*”. Con l'articolo 9, D.L. 73/2022 recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) viene abrogata – con decorrenza dal periodo d'imposta 2022 – la disciplina che qualificava come di comodo le società che si trovavano in perdita sistematica. Oggi, pertanto, l'unica disciplina applicabile risulta quella introdotta con la citata L. 724/1994.

Come si vedrà in seguito, anche in relazione alla disciplina di cui alla citata L. 724/94, con l'attuazione della riforma fiscale (D.Lgs. n. 192/2024) è stato attenuato il cd. “test di operatività” per la verifica dello status di società di comodo.

Vediamo, quindi, quali sono le caratteristiche principali di questa disciplina.

Ambito soggettivo di applicazione

Sono sostanzialmente interessate alla disciplina delle “*comodo*” le società, con tuttavia delle eccezioni che andiamo di seguito a riepilogare nel seguente schema.

Soggetti interessati	Soggetti esclusi
Società di capitali (Spa, Srl, Sapa)	Società ed ente non residente privo di stabile organizzazione in Italia
Società di persone (Snc, Sas)	Società semplice
Società di fatto	Cooperative
Società di armamento	Società di mutua assicurazione
Stabile organizzazione di società o ente non residente	Società consortile
	Ente commerciale e non commerciale residente
	Impresa individuale

Gli effetti fiscali

Essere classificati “*di comodo*” implica diversi effetti sotto vari profili:

sul versante Iva si determina:

- l'impossibilità di chiedere a rimborso, compensare orizzontalmente (con altri tributi e/o contributi) o cedere a terzi il credito Iva annuale;
- l'effetto per cui se la società non effettua operazioni rilevanti ai fini Iva per 3 anni consecutivi, il credito Iva maturato viene definitivamente perso (recentemente, la Corte di Giustizia UE con la sentenza

C-341/22 del 7 marzo 2024 – già recepita con diverse sentenza della Corte di Cassazione sia nel 2024 sia nel 2025 – ha dichiarato incompatibile con i principi comunitari la norma italiana che limita il diritto alla detrazione Iva basandosi su soglie di fatturato e, quindi, disconoscendo la perdita definitiva del credito Iva); sul versante delle imposte sui redditi e dell'Irap si determina:

- l'obbligo di dichiarare un reddito fiscale non inferiore a quello minimo presunto;
- nelle società di capitali è prevista una maggiorazione Ires del 10,5%;
- l'obbligo di dichiarare ai fini Irap un valore minimo di produzione;
- la possibilità di utilizzare ai fini Ires le perdite pregresse, in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo.

Come eseguire il test di operatività

Per eseguire la verifica circa l'essere o meno considerate di "*comodo*" (con applicazione quindi degli effetti sopra indicati), le società devono procedere a effettuare il cosiddetto "*test di operatività*" che consiste nel mettere a confronto la media dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi (esclusi quelli straordinari) conseguiti nell'esercizio in cui si effettua il *test* e nei 2 precedenti, e il valore che si ottiene applicando ai beni della società determinate percentuali che sono diversificate in relazione ai diversi assets patrimoniali sui quali viene eseguito il calcolo.

I nuovi coefficienti

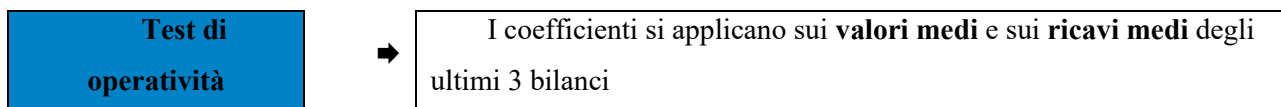
Con il D.Lgs. 192/2024, di revisione del regime impositivo Irpef-Ires, sono state introdotte rilevanti modifiche alla normativa delle società di comodo. Va sottolineato che le modifiche apportate dall'articolo 20 si applicano al periodo d'imposta delle società successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, per i soggetti con esercizio solare la prima applicazione delle suddette modifiche ha già interessato il periodo d'imposta 2024.

Nella considerazione che i precedenti parametri che hanno sinora misurato la redditività presunta degli attivi di bilancio non rispecchiano i valori medi di mercato, il Legislatore ha quindi proceduto a una significativa riduzione dei coefficienti sui quali applicare il "*test di operatività*" che prevede il confronto tra i ricavi dichiarati e quelli ottenuti applicando alle voci dell'attivo determinati coefficienti di redditività. A seguito del recente intervento normativo, i coefficienti sono stati ridotti della metà, salvo talune eccezioni.

I nuovi coefficienti per la determinazione dei ricavi presunti
1% per le quote di partecipazione e gli strumenti finanziari
3% per la generalità degli immobili, inclusi quelli in <i>leasing</i>
2,5% per gli immobili classificati come A/10
2% per gli immobili residenziali acquistati o rivalutati nell'esercizio corrente e nei 2 precedenti;
0,5% per gli immobili situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti

15% il coefficiente previsto per le altre immobilizzazioni anche in leasing (invariato rispetto al precedente)
6% il coefficiente per le navi (invariato rispetto al precedente)
1% per le quote di partecipazione e gli strumenti finanziari

ESEMPIO DI CALCOLO – TEST DI OPERATIVITÀ

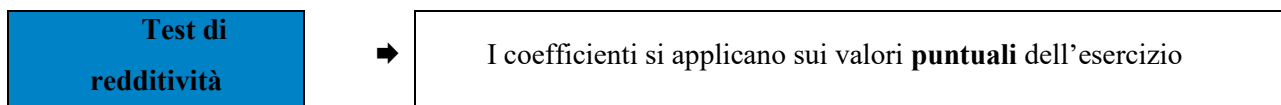


	2023	2024	2025	Media		Coefficiente		Ricavi presunti
Partecipazioni	400.000	450.000	500.000	450.000	➔	1%	➔	4.500
Immobili diversi da A/10	550.000	500.000	620.000	556.000	➔	3%	➔	16.680
Immobili A/10	100.000	100.000	100.000	100.000	➔	2,5%	➔	2.500
Immobili abitativi*	100.000	100.000	100.000	100.000	➔	2%	➔	2.000
Altre imm.ni	25.000	40.000	60.000	42.000	➔	15%	➔	6.300
								31.980

Una volta eseguito il *test* di operatività, la società che risulta “*di comodo*” deve poi determinare il reddito presunto con una formula basata su coefficienti anch'essi rivisti dal Decreto Irpef/Ires e che sono anche essi stati dimezzati, salvo talune eccezioni.

I nuovi coefficienti per la determinazione del reddito presunto
0,75% per le quote di partecipazione e agli strumenti finanziari
2,38% per la generalità degli immobili
2% per gli immobili di categoria A/10
1,5% per gli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti
0,45% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti
12 % per le altre immobilizzazioni
4,75% per le navi

ESEMPIO DI CALCOLO – TEST DI REDDITIVITÀ



	2025		Coefficiente		Reddito presunto
Partecipazioni	500.000	➡	0,75%	➡	3.750
Immobili diversi da A/10	620.000	➡	2,38%	➡	14.756
Immobili A/10	100.000	➡	2%	➡	2.000
Immobili abitativi*	100.000	➡	1,5%	➡	1.500
Altre immobilizzazioni	60.000	➡	12%	➡	7.200
					29.206

Cause di esclusione e disapplicazione

Prima di assoggettarsi alla disciplina delle “comodo” le società soggettivamente interessate debbono verificare preliminarmente la sussistenza di condizioni di esclusione automatica piuttosto che di disapplicazione dalla disciplina. Vediamo quali sono, precisando che il D.Lgs. n. 192/2024 non ha apportato alcuna modifica né alle cause di esclusione, né a quelle di disapplicazione.

Cause di esclusione previste ex articolo 30, comma 1, n. 1-6-sexies, L. 724/1994

- soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- società in amministrazione controllata o straordinaria;
- società quotate, controllanti di quotate e controllate da quotate;
- società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- società con almeno 50 soci;
- società con almeno 10 dipendenti nei 2 esercizi precedenti;
- società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo;
- società con valore della produzione superiore all'attivo patrimoniale;
- società partecipate da enti pubblici;
- conseguimento del livello di affidabilità fiscale in base agli Isa;
- società consortili.

Cause di disapplicazione previste dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 e 11 giugno 2012

- società assoggettate a procedure concorsuali;
- società sottoposte a sequestro penale o a confisca;

società con immobili locati a enti pubblici;
società *holding*;
società che hanno ottenuto la disapplicazione in precedenti periodi d'imposta;
società agricole;
eventi calamitosi;
impegno alla cancellazione dal Registro Imprese.

Va ricordato che le cause di disapplicazione ed esclusione sopra indicate devono essere verificate facendo esclusivo riferimento al periodo di imposta oggetto della verifica dell'operatività.

Stop all'interpello disapplicativo generalizzato per tutti i contribuenti

Con la riscrittura dell'articolo 11, Statuto del contribuente a opera dell'articolo 1, comma 1, lettera n), D.Lgs. 219/2023 il Legislatore, nel disciplinare le diverse forme di interpello previste dall'ordinamento, ha notevolmente ristretto il numero dei soggetti che possono accedere al c.d. interpello probatorio, ovvero quello in base al quale potevano essere dimostrati anche gli elementi che giustificavano la disapplicazione della normativa delle società di comodo. Si tratta dei soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e ss., D.Lgs. 128/2015 (c.d. adempimento collaborativo) e i soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2, D.Lgs. 147/2015 (interpello sui nuovi investimenti).

Alla maggioranza dei contribuenti realmente interessati alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo resta, pertanto, preclusa la possibilità di presentare come in passato l'istanza di interpello alla DRE competente.

Di questo aspetto ne tengono conto le istruzioni alla compilazione del modello Redditi SC 2026 che non prevedono più la parte in cui si faceva cenno alla possibilità per tutti i contribuenti di presentare appunto istanza di interpello.

Di conseguenza, le istruzioni alla compilazione del rigo RS 116 del modello Redditi SC 2026 e del rigo RS 11 del modello Redditi SP 2026, precisano ora che deve essere utilizzato:

- il **codice 1** esclusivamente da parte dei soggetti cui è riservata la presentazione dell'istanza di interpello, in caso di accoglimento dell'istanza stessa;
- il **codice 2** da parte di tutti i soggetti, qualora ritengano sussistente una causa di disapplicazione della disciplina delle società di comodo e intendano farla valere in assenza di presentazione dell'istanza;
- il **codice 3** esclusivamente da parte dei soggetti cui è riservata la presentazione dell'istanza di interpello, qualora ritengano sussistente una causa di disapplicazione della disciplina delle società di comodo ed intendano farla valere nonostante il mancato accoglimento dell'istanza stessa.

I codici devono essere utilizzati nelle caselle *“Imposte sul reddito”*, *“IRAP”* e *“IVA”*.

Comparto immobiliare: le condizioni oggettivamente invocabili

Tra i soggetti maggiormente “*colpiti*” dalla disciplina delle società non operative ci sono certamente le società immobiliari, stante l’elevato valore intrinseco dei beni da sottoporre alla verifica del *test* di operatività. L’Agenzia delle entrate con diversi interventi di prassi (si vedano le circolari n. 5/E/2007 e n. 44/E/2007) ha evidenziato alcune delle situazioni oggettive che possono essere richiamate dai richiamati soggetti operanti nel comparto immobiliare per richiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva in commento.

Sono, nello specifico, sono considerate situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina delle “*comodo*”:

- la presenza di immobili in corso di costruzione, che per ovvie ragioni non possono produrre alcun ricavo;

- la provata impossibilità di stabilire canoni di locazione sufficienti a raggiungere il livello minimo di ricavi (ad esempio, nel caso in cui i canoni dichiarati risultano almeno pari a quelli di mercato determinati ai sensi dell’articolo 9, Tuir); a questo proposito va ricordato che per la definizione del canone di mercato si può fare ricorso alle quotazioni rilevabili nella banca dati dell’Osservatorio Mobiliare Italiano (OMI);

- la dimostrata impossibilità di modificare i contratti di locazione in corso;

- la temporanea inagibilità dell’immobile;

- la presenza di società con un patrimonio immobiliare parzialmente inutilizzabile (ad esempio, nel caso del possesso di immobili fatiscenti);

- la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative per poter edificare (ad esempio, il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune).

Su questo punto si è anche espressa la giurisprudenza di legittimità (si veda la sentenza n. 3063/2019) che ha affermato la possibilità di richiedere la disapplicazione della disciplina prevista dall’articolo 30, L. 724/1994 anche nell’ipotesi di lungaggini amministrative riguardanti il procedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Possono richiedere, inoltre, la disapplicazione della disciplina delle società “*di comodo*”:

- le società che hanno dato in locazione immobili a enti pubblici, fissando canoni soggetti a parere di congruità da parte dell’Agenzia del territorio;

- la società che acquista un immobile, subentrando in un contratto di locazione in corso, con canoni non congrui;

- la società con un contratto di locazione in corso il cui canone è fissato da anni e non può essere modificato (al verificarsi di una situazione del genere è necessario provare, però, che il canone nell’anno in cui è stato stabilito risultava almeno pari a quello di mercato);

- la società che procede al rinnovo del contratto adeguando il canone a quello di mercato, ma che, comunque, risulta non operativa per effetto della media triennale (in tal caso occorre dimostrare che il canone stabilito per le due annualità precedenti risultava almeno pari a quello di mercato nell’anno in cui era stato pattuito).

ALTRE NOVITA NORMATIVE ED INTERPRETATIVE**REGIME FORFETTARIO: NON CONCORRENZA COMPENSI PERCEPITI PER ERRORE**

L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la risposta n.26 del 10 febbraio 2026 chiarendo che le somme erroneamente percepite (ed effettivamente restituite) da un contribuente che adotta il regime forfettario non concorrono alla verifica della soglia che comporta la fuoriuscita dal regime. Si sottolinea che il caso trattato nella risposta all'interpello riguarda l'ipotesi di compensi indebitamente percepiti.

(Agenzia delle Entrate, risposta n.68, 6/03/2026)

FATTURE ELETTRONICHE CON INDICAZIONE DEL CUN

Dal mese di marzo 2026 è obbligatorio, per i prodotti soggetti a monitoraggio CUN dei settori suinicolo e cunicolo, inserire nel tracciato della fattura elettronica un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha definito i campi del tracciato xml che devono essere compilati al fine di individuare le fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione unica nazionale.

(Agenzia delle Entrate, provvedimento n.93628, 18/03/2026)

RIAPRE IL CONTO TERMICO 3.0

Il portale per l'accesso ai contributi relativi all'efficientamento energetico (Conto Termico 3.0) riaprirà dal prossimo 13 aprile 2026. Le agevolazioni destinate a cittadini e imprese sono riepilogate nella scheda disponibile al link <https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0/percentuali-ed-erogazione-degli-incentivi>. Il GSE aveva comunicato la sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste di incentivo lo scorso 3 marzo 2026: a breve il portale tornerà online e sarà possibile presentare le nuove istanze.

(Gestore dei Servizi Energetici, aggiornamento sito web)

RITENUTA DI ACCONTO SULLE PROVVIGIONI DI AGENZIE

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un comunicato del 27 febbraio 2026 ha prorogato l'esonero dall'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari percepite dalle agenzie di viaggio e turismo nonché dagli agenti marittimi e aerei e dagli agenti di imprese petrolifere dal 1° marzo 2026 al 30 aprile 2026. La proroga è stata confermata dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. n.38/2026. Per un approfondimento di tale novità normativa vedasi l'Informativa pubblicata nella circolare mensile di marzo 2026.

(D.L. n.38 del 27 marzo 2026, G.U. n.72 del 27/3/2026)

CREDITO D'IMPOSTA 5.0

Per le imprese che hanno effettuato la prenotazione del credito di imposta 5.0 tra il 7 novembre 2025 e il 27 novembre 2025, il D.L. n.38/2026 ha previsto la concessione di un credito di imposta in misura ridotta a quella originariamente spettante: entro il 30 aprile 2026 il GSE comunicherà alle imprese interessate il valore effettivo del credito che potrà successivamente essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Il decreto, inoltre, esclude dall'agevolazione gli investimenti in fonti di energia rinnovabile.

(D.L. n.38, 27/03/2026, G.U. n.72, 27/03/2026)

CONTRIBUTO CARO PETROLIO

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A favore delle imprese esercenti l'attività di pesca è inoltre riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026: le modalità attuative di questo contributo saranno definite dal Ministero dell'agricoltura.

(D.L. n.33, 18/03/2026, G.U. n.64, 18/03/2026)

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2026 AL 15 MAGGIO 2026

Di seguito si evidenziano i principali adempimenti dal 16 aprile 2026 al 15 maggio 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

giovedì 16 aprile

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

lunedì 27 aprile

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale.

giovedì 30 aprile

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Modello IVA TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2026.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).

Dichiarazione Iva annuale

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2025.

venerdì 15 maggio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Cordiali saluti

F. Cignolini